

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Consiglio D'istituto

RITENENDO che la scuola come servizio sociale abbia bisogno dell'apporto di tutte le forze democratiche rappresentate al suo interno;

CONSAPEVOLE delle funzioni che è chiamato a svolgere per assicurare a tutti gli Organi Collegiali la più larga partecipazione alla vita ed alla gestione della scuola, nel rispetto delle competenze di ciascun organo,

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento che si compone di tre parti :

- 1) funzionamento del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva;
- 2) organizzazione dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e Assemblee dei genitori;
- 3) organizzazione interna dell'Istituto.

PARTE PRIMA:

Funzionamento del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.1 Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze di legge del Dirigente Scolastico e degli altri Organi collegiali della scuola, ha potere di deliberare su tutte le materie indicate negli articoli 6 e 25 del D.P.R. 416 del 31.05.1974; inoltre cura i rapporti con gli altri Organi della Scuola e sviluppa quelle iniziative che ritiene utile prendere per un migliore funzionamento interno dell'Istituto.

Spetta al Consiglio:

a) richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione degli altri Organi collegiali della Scuola per avere un parere su questioni particolari;

- b) proporre iniziative di sperimentazione e innovazione di ordinamenti e di strutture (D.P.R. n. 419 art. 3);
- c) dare pareri al Collegio dei Docenti in merito alle iniziative di sperimentazione didattico-metodologica (D.P.R. 419 art. 2);
- d) nominare commissioni e gruppi di lavoro con l'incarico di assolvere determinati incarichi;
- e) indicare, per il Direttore dei servizi amministrativi, sulla base delle direttive date dal Dirigente Scolastico, i criteri generali concernenti i servizi di Segreteria;
- f) stabilire collegamenti con gli Enti Locali e gli altri organismi più rappresentativi esistenti nel territorio, nel pieno e totale rispetto delle reciproche autonomie;
- g) attivare rapporti continui con gli altri Consigli d'Istituto, ubicati nella zona e con il Consiglio Scolastico Regionale;
- h) designare i Membri della Commissione Elettorale d'Istituto.

Art.2 Il Consiglio d'Istituto si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio d'Istituto, inviata con anticipo di almeno cinque giorni. Tre assenze consecutive ingiustificate comportano la decadenza del Consigliere. In merito alle assenze il Consiglio delibererà di volta in volta se ritenerle giustificate o meno. Il Consiglio può essere convocato, quando lo ritenga necessario:

- a) dal Presidente del Consiglio d'Istituto;
- b) quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio;
- c) quando lo richieda il Presidente della Giunta Esecutiva;
- d) quando lo richieda la metà dei componenti della Giunta.

Art.3 Le riunioni del Consiglio d'Istituto hanno luogo, di norma, nei locali della scuola sede del Dirigente Scolastico, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e comunque compatibili con gli impegni di lavoro dei suoi componenti.

Art.4 La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Qualora i punti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto, fossero, a giudizio del Presidente, troppo numerosi, questi formerà l'ordine del giorno sulla base degli argomenti che riterrà più urgenti, rinviando gli altri al successivo Consiglio. L'ordine del giorno può essere stabilito dal Presidente del Consiglio di Istituto o indicato dal Presidente della Giunta Esecutiva o dai componenti del Consiglio o della Giunta Esecutiva.

Art.5 Per questioni urgenti, il Consiglio d'Istituto può essere convocato, tramite Telefax o altro mezzo di comunicazione idoneo, con un anticipo di 24 ore, o dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta Esecutiva.

Art.6 La durata massima delle riunioni del Consiglio è fissata in due ore dal suo inizio. Eventuali motivate proposte di oltrepassare tale durata dovranno essere

approvate dal Consiglio d'Istituto, possibilmente all'inizio della seduta.

Art.7 La riunione del Consiglio d'Istituto è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Art.8 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio d'Istituto la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Consigliere più anziano di età.

Art.9 La votazione è palese salvo quando trattasi di persone. In questo caso è segreta. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.10 E' prerogativa dei singoli consiglieri presentare delle motivazioni d'ordine, o rivolgere al Presidente del Consiglio o della Giunta Esecutiva interpellanze o interrogazioni.

Art.11 I Consiglieri, per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della loro funzione, possono prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto, anche relativamente agli anni precedenti la loro nomina.

Art.12 I Consiglieri del Consiglio d'Istituto possono prendere visione degli atti e delle deliberazioni approvate dalla Giunta Esecutiva.

Art.13 I Membri del Consiglio non hanno diritto, salvo quando previsto dalla legge in materia di diritto di accesso, a prendere visione dei verbali delle riunioni del Collegio dei Docenti o dei Consigli di Classe, d'Interclasse e di Intersezione.

Art.14 L'interpretazione degli Atti degli Organi Collegiali va fatta essenzialmente sulla base del contenuto obiettivo di essi e non sulle dichiarazioni dei singoli componenti dell'Organo.

Art.15 Le dichiarazioni fatte durante la discussione, da parte dei singoli componenti del Consiglio d'Istituto, sono espressione dell'opinione personale di coloro che le fanno, ma il contenuto dell'atto deliberatorio va individuato con riguardo solo alla volontà unitariamente espressa dal Consiglio.

Art.16 Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche ed aperte agli aventi diritto (genitori degli alunni, Dirigente del C.S.A., Sindaco, lavoratori della scuola operanti nell'ambito dell'Istituto)

Art.17 Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio, processo verbale che deve essere approvato non oltre la seduta successiva. Nel verbale debbono essere indicati i presenti, l'oggetto della discussione, la

sintesi degli interventi dei Consiglieri e l'esito delle eventuali votazioni. Ogni Consigliere può chiedere la trascrizione integrale del proprio intervento. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere in Segreteria non oltre 5 giorni dalla seduta.

Gli atti concernenti singole persone sono redatti in verbale riservato e non sono soggetti a pubblicazioni salvo contraria richiesta dell'interessato.

Le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo delle scuole dell'Istituto.

Art.18 Il Consiglio può invitare, a titolo consultivo e relativamente all'ordine del giorno, chiunque ritenga opportuno e necessario.

Art.19 Il pubblico presente alle sedute non ha diritto di parola.

Art.20 Gli Atti del Consiglio d'Istituto sono predisposti e custoditi dall'ufficio di Segreteria dell'Istituto; i Consiglieri ne possono prendere visione in orario concordato e compatibile con le esigenze dell'ufficio di Segreteria.

Art.21 La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi Membri, è disposta dal Dirigente.

Art.22 Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente, elegge, tra i rappresentanti dei membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i Genitori Membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, a parità di voti si ripete la votazione. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente. Questi sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, presiede il Consigliere più anziano.

Art.23 Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e ne presiede le sedute. Nell'ambito delle riunioni, egli adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori: Convoca il Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione dello stesso Consiglio, prende contatti con i Presidenti degli altri Istituti, con gli enti locali e con le associazioni operanti nel territorio, ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974.

Art.24 Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare, a scrutinio segreto, il mandato al Presidente del Consiglio d'Istituto o ai Membri eletti della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste

all'o.d.g., o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri, o su mozione d'ordine individuale approvata dal Consiglio a scrutinio segreto, prima di porre la mozione di sfiducia.

Art.25 In linea di massima per ogni punto all'ordine del giorno la durata degli interventi dei componenti del Consiglio non può superare 5 minuti, con diritto di replica di non oltre 2 minuti.

GIUNTA ESECUTIVA

Art.26 La Giunta Esecutiva è convocata per iscritto dal Presidente, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei suoi componenti, ogni qualvolta il Presidente della stessa o almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.

Art.27 La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e l'o.d.g. dei componenti la Giunta.

Art.28 La predetta convocazione deve essere inviata con almeno 5 giorni di anticipo. Il Presidente della Giunta, per gravi ed urgenti motivi, può convocare la Giunta, tramite Telefax, con un preavviso di 24 ore.

Art.29 I Membri della Giunta sono eletti dal Consiglio , a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda, nel rispetto della rappresentanza proporzionale prevista dal D.P.R. 419/74. In caso di parità dei voti si ripete la votazione limitatamente all'elezione della componente che non ha raggiunto la maggioranza prevista. Il D.S.G.A. della scuola fa parte di diritto della Giunta, ed assolve le funzioni di segretario durante le sedute.

Art.30 Il Consiglio d'Istituto può delegare la Giunta ad assolvere determinati compiti che non rientrano negli obblighi istituzionali della stessa.

Art.31 La riunione della Giunta Esecutiva è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Art.32 La Giunta Esecutiva predispone il Bilancio Preventivo e prepara i lavori del Consiglio d'Istituto.

Art.33 Il Consiglio d'Istituto invierà annualmente una relazione sulle materie devolute alla sua competenza al C.S.A. ed al Consiglio Scolastico Regionale. La sopraddetta relazione sarà predisposta dalla Giunta.

PARTE SECONDA:

CONSIGLI DI CLASSE - INTERCLASSE - INTERSEZIONE - ASSEMBLEA Dei GENITORI

Art.34 I Consigli si riuniscono, su convocazione del Dirigente che li presiede, in ore non coincidenti con l'orario scolastico e comunque compatibilmente con gli impegni di lavoro dei suoi componenti, o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Il Dirigente può delegare a presiedere i rispettivi Consigli un docente Membro del Consiglio stesso.

Art.35 I Consigli sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Art.36 I Consigli si riuniscono con la sola presenza dei docenti quando si deve discutere o deliberare su questioni relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, e quando si deve deliberare circa la proposta di non ammissione di un alunno alla classe successiva.

Art.37 Le competenze dei Consigli sono previste dal D.P.R. n. 416/74 art. 3 a cui si rimanda .

Art.38 La convocazione dei Consigli deve essere fatta pervenire agli interessati con un anticipo di almeno 5 giorni e deve contenere anche l'ordine del giorno.

Art.39 I genitori della classe possono riunirsi nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con un preavviso di almeno tre giorni, quando tale convocazione è disposta dal rappresentante di classe o dall'insegnante. La richiesta va inviata al Dirigente per gli atti di competenza.

Art.40 La richiesta di cui sopra deve indicare il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare. Il Presidente della riunione dei genitori della classe si assume ogni responsabilità circa il buon andamento della seduta. A tale assemblea possono partecipare gli insegnanti della classe e il Dirigente, anche se non espressamente invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.41 Per qualsiasi assemblea non prevista dal presente Regolamento è necessario il parere vincolante del Consiglio d'Istituto.

Art.42 Per quanto attiene all'Assemblea dei genitori della scuola vale quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.

PARTE TERZA:

FUNZIONAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

Art.43 Orario delle lezioni

Scuola dell'Infanzia di Sacrofano tempo ridotto 8.10 – 13.10; Tempo pieno: 8.10 – 16.10

Scuola primaria di Scarofano lunedì e mercoledì 8.30 – 16.30; Martedì e giovedì 8.30 – 13.30; Venerdì 8.30 – 12.30

Scuola primaria di Magliano dal lunedì al giovedì 8.30 – 13.30 con due rientri pomeridiani 16.30; Venerdì 8.30 – 12.30

Scuola secondaria di Sacrofano e di Magliano 8.00 – 14.00

La vigilanza sull'incolumità degli alunni entrati in aula spetta pertanto ai docenti a partire dai 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli allievi durante l'uscita. Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni.

Art.44 I collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica nell'ambito dell'edificio e del cortile della scuola e, quando è possibile, nel caso di uscite all'esterno per motivi didattici (gite , viaggi d'istruzione, ecc.). In particolare vigilano direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante, per causa di forza maggiore e in caso di uscita degli alunni dalla classe (es. per andare ai servizi igienici ecc.).

Art.45 All'Amministrazione comunale compete la responsabilità di vigilanza sugli alunni che usufruiscono dell'autotrasporto, sia durante il tragitto, sia durante il periodo intercorrente tra l'arrivo a scuola e l'inizio delle lezioni e tra la fine delle stesse e la partenza per il rientro a casa.

Art.46 Durante l'orario di lezione le porte di accesso ai locali scolastici debbono rimanere chiuse e vigilate dai collaboratori scolastici.

Art.47 Eventuali ritardi degli alunni devono essere giustificati all'entrata. Sono ammessi tre ritardi a quadrimestre. Al quarto ritardo l'alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato dai genitori ed autorizzato dalla Presidenza.

Art.48 Per seri motivi, e comunque non sistematici, è consentito agli alunni di uscire prima del termine delle lezioni con uno dei genitori. Se l'affidamento dell'alunno viene richiesto da persone diverse dai genitori, i docenti provvederanno ad accertare la qualificazione della persona, previa autorizzazione scritta dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Si precisa che i gravi motivi riguardano necessità impellenti e non prevedibili.

Pertanto non possono essere considerate tali le uscite anticipate per motivi di pratica sportiva.

Art.49 E' consentito ai genitori in casi eccezionali, nei giorni del prolungamento di orario dei moduli, prendere gli alunni subito prima o subito dopo il pasto. Non sono tollerati né anticipazioni né posticipazioni. I permessi per effettuare il pranzo a casa devono essere richiesti all'inizio dell'anno scolastico ed autorizzati dalla Presidenza. Non sono ammesse altre modalità di consumare il pasto (panini o cibo da casa).

Art.50 Qualsiasi variazione relativa alle modalità del rientro a casa degli alunni (con pulmino o accompagnati o meno da persone della famiglia) deve essere comunicata per iscritto agli insegnanti di classe.

Art.51 Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni provvisti del materiale didattico necessario per lo svolgimento del lavoro sia scritto che pratico.

Art.52 In caso di incidenti e malori durante l'attività scolastica, gli alunni vengono soccorsi dal personale addetto e i genitori vengono rintracciati telefonicamente, se possibile.

Nei casi gravi viene chiamato il 118 e, in assenza dei genitori o di un parente prossimo, l'insegnante può accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso, il resto della classe rimarrà sotto la vigilanza del personale presente.

Art.53 Sulla base degli indirizzi programmatico-amministrativi dell'Istituto, il Consiglio provvederà all'istituzione o al potenziamento di biblioteche scolastiche. Le biblioteche, nei limiti del possibile, e tenendo conto dell'orario di servizio dell'insegnante preposto all'incarico di bibliotecario, sono tenute aperte durante lo svolgimento delle lezioni, in modo da consentire ai docenti e agli alunni il prestito dei libri e dei sussidi scolastici ed audiovisivi, fatte salve tutte le garanzie normative.

Art.54 Il ricevimento dei genitori in orario extra-scolastico, al fine di conferire con gli insegnanti, è stabilito dal Collegio dei Docenti.

Art.55 Per la programmazione e l'attuazione di visite e viaggi d'istruzione, valgono le norme compatibili con le disposizioni di legge vigenti in materia di organizzazione, vigilanza e responsabilità. Il Consiglio d'Istituto, mediante delibera, indicherà altresì i criteri generali per l'attuazione dei viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione dell'Istituto. E' consentita la partecipazione di alcuni genitori a condizione che si assumano, in collaborazione con l'insegnante di classe, l'obbligo di sorveglianza degli alunni ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile.

Tutte le visite guidate ed i viaggi di istruzione debbono essere preventivamente

deliberate dal Consiglio d'Istituto per quelle di una sola giornata verrà fatta una unica delibera ad inizio anno scolastico. Per tutte le visite didattiche e i viaggi di istruzione di cui sopra, sono obbligatori l'autorizzazione del Dirigente scolastico e l'assenso dei genitori. Per ragioni di funzionalità, il Collegio dei Docenti, appronterà all'inizio dell'anno scolastico con possibilità di revisione successiva, un piano organico delle visite didattiche e dei viaggi d'istruzione che si intendono effettuare nel corso dell'anno scolastico, con l'indicazione di tutti gli elementi utili a livello didattico, finanziario e organizzativo.

Art.56 La ricreazione giornaliera degli alunni sarà fruita, in linea di massima, a metà dell'orario scolastico, ferma restando la possibilità di adattamenti da parte dell'insegnante per motivi didattici o di forza maggiore. Durante la ricreazione e gli intervalli è fatto obbligo al personale docente di vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I collaboratori scolastici collaboreranno con gli insegnanti nell'assolvimento del compito di cui sopra.

Art.57 L'uso dei cortili, delle palestre, delle attrezzature didattiche e degli altri locali e servizi esistenti nelle scuole viene programmato in sede di consigli di classe, interclasse, intersezione. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità dei sussidi e delle attrezzature, a rotazione oraria, a tutte le classi.

Art.58 Il Consiglio d'Istituto consente l'uso degli edifici scolastici, fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune ha la facoltà di disporre la temporanea utilizzazione dei locali previo assenso del Consiglio d'Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Regionale. Le comunicazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e debbono contenere le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio (art. 12 L. n. 517 del 4.8.77).

Art.59 Per i passaggi di iscrizione da sezione a sezione di alunni o trasferimenti, sia ad inizio di anno che durante l'anno, si deve tenere presente che le classi sono formate con criteri stabiliti dal Collegio. L'adozione di detti criteri mira a raggiungere due obiettivi:

- l'eterogeneità all'interno della classe
- l'omogeneità tra le classi parallele

E a garantire l'uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie. Nella formazione dei gruppi classe si tengono globalmente presenti le seguenti variabili:

- genere
- scuola di provenienza
- eventuali indicazioni dell'equipe psico – pedagogica

in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e comportamento. Per il raggiungimento di dati obiettivi si procede attraverso un'attenta valutazione delle rilevazioni e valutazioni formulate e dai docenti della scuola o della classe di provenienza condivise con i docenti della classe o della scuola che accoglie. Per iscrizioni in corso d'anno esse vengono accolte in presenza di posti residui non eccedenti il numero massimo di allievi che può essere ospitato nelle classi in relazione alle norme di sicurezza e alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (H e DSA). Il Dirigente, valutando anche eventuali situazioni di problematicità accertate dell'alunno e documentate dall'alunno richiedente l'iscrizione, sentito il gruppo dei docenti interessati, individuerà la classe ove è possibile inserire l'alunno. Una volta costituite le classi si lavora per creare una socializzazione del gruppo classe per cui lo spostamento di un alunno implica la rottura degli equilibri sia della classe di appartenenza che di quella ricevente, pertanto solo in casi di estrema tutela il DS, in accordo con il Consiglio di Classe e eventualmente anche del Collegio dei Docenti potrà prendere in considerazione il trasferimento di un alunno da una classe a un'altra parallela.

Art.60 Si accetta la collaborazione di esterni adeguatamente preparati, siano essi genitori, docenti, esperti, purché gratuita ed estesa a tutti gli alunni.

Art.61 Si richiede certificato medico dopo 5 gg di assenza degli alunni sia per motivi di salute che di famiglia.

Art.62 Giustificazione scritta del genitore anche per un solo giorno di assenza, qualora dopo due richiami da parte dell'insegnante non ci sia la giustificazione dell'assenza il caso deve essere segnalato in segreteria.

Art.63 Divieto dei genitori di entrare nelle classi in orario scolastico ad eccezione di eventuali convocazioni degli insegnanti, precedentemente consegnate, per comunicazioni urgenti e particolari (con avviso al collaboratore scolastico).

Art.64 Tutti gli spostamenti nell'ambito della scuola avvengono sotto la guida dei docenti.

Art.65 Eventuali danni a strutture e suppellettili scolastiche, una volta accertata la responsabilità, saranno risarciti dagli alunni responsabili.

Art.66 L'uscita avviene nel seguente modo: al suono della campanella escono per prime le classi al piano terra e poi quelle del primo piano, gli alunni che usufruiscono del pulmino sono prelevati dagli assistenti comunali cinque minuti prima.

Art.67 E' fatto divieto assoluto di sostare o parcheggiare all'interno del cortile scolastico salvo casi eccezionali valutati dal Capo d'Istituto.

Art.68 Lo sciopero verrà comunicato alle famiglie tramite avviso scritto controfirmato. E' cura delle famiglie assicurarsi al momento dell'ingresso della presenza delle insegnanti.

Art.69 La somministrazione dei farmaci a scuola è regolata dalla Circ. prot.2312 del 25/11/2005 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art.70 La scuola non si assume responsabilità in merito allo smarrimento o rottura di giochi o oggetti (inclusi occhiali e apparecchi di ortodonzia) Deve essere cura e preoccupazione dei genitori responsabilizzare i propri figli e controllare che nessun oggetto pericoloso venga portato a scuola.

Art.71 Nei locali scolastici è vietato l'uso del cellulare, nel caso in cui ciò non venisse rispettato, il cellulare sarà requisito e riconsegnato successivamente solo ai genitori.

Art.72 bis. In caso di violazione dell'art. 75 ogni Consiglio di Classe stabilirà autonomamente la sanzione da applicare.

Art.73 Nella scuola secondaria di primo grado, per garantire rispetto, decoro e dignità all'Istituzione Scolastica è necessario l'uso di un adeguato abbigliamento, pertanto non è consentito, ad esempio, indossare pantaloni a vita bassa, magliette succinte, gonne molto corte, ecc.

Chi non rispetterà questa regola incorrerà in sanzioni disciplinari che prevedono:

- non ammissione alla frequenza delle lezioni;
- convocazione dei genitori;
- sospensione dalle lezioni.

Art.74 Ai fini di favorire uguali condizioni personali e sociali (art.3 della Costituzione), oltre alla praticità e alla comodità dell'uso, è necessario che gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, durante le attività didattiche, indossino il grembiule.

Art.75 Relativamente all'orario di uscita per la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria gli alunni saranno consegnati esclusivamente agli operatori dello scuolabus, ai genitori o a chi da loro delegati. Per la Scuola Secondaria di I grado, i genitori saranno avvertiti dell'orario di uscita

(tramite avviso scritto controfirmato) e avranno cura di attendere i propri figli all'uscita o mandare persona delegata assumendosene ogni responsabilità. I bambini che rimangono a scuola, oltre l'orario scolastico, verranno affidati alle Forze dell'Ordine (Vigili, Carabinieri).

Art.76 Per la modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Art.77 Il presente Regolamento abroga tutte le deliberazioni non compatibili con esso.

REGOLAMENTO SULLE MANCANZE DISCIPLINARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio" di Sacrofano-Magliano, ai sensi dell'art. 328 comma 7, del D.L. 297 del 16.04.1994 e del Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, approva il seguente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si applica agli studenti che frequentano la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio". Esso si ispira ai principi e alle norme dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. 235/2007.

ART. 2 - Principi generali

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3 - Finalità e principi dell'azione disciplinare

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato

invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. Esse tengono conto, per quanto possibile, della situazione personale del bambino.

Salvo quando diversamente disposto in questo regolamento, gli interventi educativi graduati sono applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze.

Gli insegnanti attuano gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi, in conseguenza delle mancanze disciplinari più gravi dovrà sempre essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ART. 4 - Comportamenti che configurano lievi mancanze disciplinari
Configurano lievi mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria le seguenti mancanze nei doveri scolastici:

- frequenza non regolare delle lezioni;
- assolvimento discontinuo degli impegni di studio;
- presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività (ad es. telefoni cellulari) senza la specifica autorizzazione, o oggetti pericolosi;
- sporcare intenzionalmente i locali e gli arredi della scuola o oggetti personali.

In presenza di questi comportamenti l'insegnante può ricorrere ad uno dei seguenti interventi educativi:

- richiamare oralmente l'alunno, invitandolo ad un comportamento più rispettoso dei doveri scolastici;
- ammonire per iscritto (nota sul diario) il comportamento manchevole, dopo aver sentito le ragioni addotte dall'alunno e valutata ogni altra circostanza.

ART. 5 - Comportamenti irrispettosi, disturbo delle lezioni, violazione delle norme di sicurezza

Costituiscono mancanze disciplinari, sanzionate secondo modalità previste da questo articolo, i seguenti comportamenti:

- forme non gravi e non reiterate di mancanza di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei compagni di classe e degli altri alunni dell'istituto;
- disturbo continuato delle lezioni con comportamenti che denotano

- mancanza di rispetto delle regole scolastiche;
- violazioni non gravi delle norme di sicurezza.

Nei confronti dell'alunno manchevole di questi comportamenti sono adottati, sentito l'alunno, i seguenti interventi educativi in ragione della gravità dei fatti e delle circostanze:

- ammonimento scritto (nota) sul registro di classe e sul diario dell'alunno;
- allontanamento dalla lezione per un tempo limitato;
- convocazione scritta della famiglia.

Per tutto il periodo di allontanamento dalla lezione, l'alunno deve essere sottoposto alla vigilanza di un insegnante disponibile.

I provvedimenti educativi previsti da questo articolo sono decisi, secondo le circostanze e le specifiche competenze e responsabilità, dall'insegnante di classe, dal team degli insegnanti o dal Dirigente Scolastico.

ART.6 - Gravi mancanze disciplinari

Costituiscono gravi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- turpiloquio, ingiurie e offese gravi nei confronti del capo di Istituto degli insegnanti, del personale scolastico e dei compagni;
- molestie continue nei confronti dei compagni;
- disturbo reiterato delle attività didattiche che comporta l'interruzione del regolare e uso scorretto o non autorizzato con conseguenti danni a strumenti, macchinari e sussidi didattici presenti in aula o in altri locali della scuola (palestra, biblioteca, aula multimediale);
- atti di vandalismo (imbrattare, sporcare o danneggiare) su infrastrutture, pareti e suppellettili della scuola.

L'insegnante o, se del caso, il Dirigente Scolastico, adotta nei confronti dell'alunno manchevole, in ragione della gravità del fatto e della prevedibile efficacia dell'azione educativa sull'alunno, uno o più dei seguenti provvedimenti educativi e sanzioni:

- ammonimento scritto sul registro di classe e sul diario dell'alunno;
- convocazione scritta della famiglia;
- esclusione dell'alunno dalla partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione.

Nei casi di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, dispone la sospensione dell'alunno dalle attività didattiche per un massimo di tre giorni.

Tale sanzione è adottata solo quando ogni altra strategia e misura educativa non abbia condotto ad apprezzabili risultati sul piano disciplinare.

ART. 7 - Impugnazioni

Avverso le sanzioni indicate nel precedente articolo 6 (esclusione dell'alunno dalla partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione - sospensione dalle attività didattiche per un massimo di tre giorni) è ammesso ricorso, da

chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

ART. 8 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SE. DI I GRADO

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 1 - Principi

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

3. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non é automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, se queste hanno una ripercussione negativa anche all'interno dell'ambiente scolastico.

Art. 2 - Descrizione delle sanzioni e corrispondenza sanzione – infrazione

SIGLA SANZIONE	Descrizione sanzione
S1	Richiamo verbale;
S2	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casa.
S3	Sospensione della ricreazione.
S4	Ammonizione scritta sul libretto personale con annotazione sul registro di classe.
S5	Allontanamento temporaneo dall'aula (con sorveglianza) e annotazione sul registro di classe.
S6	Ammonizione scritta sul libretto personale con annotazione sul registro di classe e richiamo del Dirigente Scolastico o suo delegato.
S7	Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni.
S8	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.
S9	Allontanamento oltre i quindici giorni.
S10	Allontanamento fino al termine delle lezioni.
S11	Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

CORRISPONDENZA SANZIONE-INFRAZIONE

SIGLA SANZIONE	Descrizione infrazione
S1-S2-S3-S4-S5-S6	Ritardi ripetuti; ripetute assenze saltuarie; assenze o ritardi non giustificati; mancanza del materiale occorrente; non rispetto delle consegne a casa e a scuola; uso di un abbigliamento non adeguato (pantaloni a vita bassa, magliette succinte, gonne molto corte ecc.) comportamento pericoloso per sé e gli altri.
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7	Disturbo delle attività didattiche; falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni; omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico; utilizzo del telefono cellulare a scuola; danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione; comportamento pericoloso per sé e gli altri.

S7-S8	Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri; gravi mancanze di rispetto, anche formali, al Capo d'Istituto, ai Docenti e a tutto il personale della scuola; volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e attrezzature della scuola o dei compagni; rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale.
S9	Presenza di due condizioni: 1) commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) e/o reati che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica (incendi, allagamenti, etc.); 2) valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.
S10	Presenza di tre condizioni: 1) commissione dei reati di cui al punto precedente; 2) recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 3) verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno.
S11	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente.

Art. 3 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

1. Il Docente irroga le sanzioni da S1 a S6; è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di classe irroga le sanzioni S7 - S8. E' convocato dal Dirigente in base alla gravità dell'infrazione e/o su richiesta del Coordinatore della classe.
3. Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni da S9 a S11. Viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe.
4. Deve ritenersi che il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, operi nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Art. 4 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni da S1 a S6 sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.

2. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento disciplinare:
- comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
 - invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni, nonché eventuale richiesta di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione;
 - convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
 - conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 5 - Casi particolari, sanzioni sostitutive e/o accessorie

- L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
- Uso del telefono cellulare a scuola: l'alunno può avere al seguito il telefono cellulare, tenuto spento durante tutta la permanenza a scuola; tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate; al verificarsi dell'infrazione si procede inoltre come di seguito indicato:
 - ritiro del cellulare da parte del docente e consegna dello stesso in Direzione;
 - restituzione del cellulare solo ai genitori, convocati da D.S. il giorno seguente;
 - al ripetersi del fatto, in accordo con la famiglia, trattenimento del cellulare in Direzione per almeno una settimana.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7 - Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal D. S. che lo presiede.
2. L'Organo interno di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.
3. Il consiglio di Istituto nomina, altresì, un docente e due genitori supplenti chiamati a sostituire il titolare eventualmente coinvolto personalmente nel ricorso.

Art. 8 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il docente/genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta da uno dei supplenti designati.
5. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo. Prima di ogni decisione deve essere sentito il responsabile dell'infrazione, che l'ha denunciata o ne ha subito le conseguenze ed eventuali testimoni del fatto.
6. L'Organo di garanzia può accogliere il ricorso annullando la sanzione, rigettarlo del tutto o infliggere una sanzione di minor entità. In questo caso, qualora non venisse raggiunta la maggioranza assoluta sulla sanzione di minor entità da irrogare, verrà inflitta quella più lieve fra le diverse proposte, se votata da almeno due membri dell'Organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo

di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto. Sono abrogati gli artt. 75, 75 bis e 76 del Regolamento di Istituto.